

Comunità Montana "Orvietano - Narnese - Amerino -Tuderte"

Comuni aderenti : Acquasparta, Amelia, Alviano, Allerona, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, San Venanzo, Todi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA

<i>N°</i>	118	<i>del Reg.</i>	OGGETTO	Utilizzo dell'ufficio di avvocatura unica dei Comuni di Narni ed Amelia per la difesa e la rappresentanza della Comunità Montana dell'Orvietano, Narnese, Amerino Tuterte, avanti agli organi di giustizia istituiti presso il territorio regionale dell'Umbria
<i>Data</i>	22.12.10			

L'anno duemiladieci il giorno Ventidue del mese di Dicembre

alle ore 18.15 nella sede di Palazzo dei Sette Orvieto

si è riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
BIGARONI STEFANO <i>Presidente</i>	Presidente	X	
BERNARDINI ANCLETO <i>Assessore</i>	<i>Assessore</i>	X	
CERQUAGLIA ROBERTO <i>Assessore</i>	<i>Assessore</i>	X	
PELAGRILLI WALTER <i>Assessre</i>	<i>Assessore</i>		X

IL SEGRETARIO Dott. Vittoriano Calistrone _____	IL PRESIDENTE Stefano Bigarone _____
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

LA GIUNTA

VISTO:

- la Relazione istruttoria proposta dal Presidente Dott. Stefano Bigaroni come atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49, co.1, del Dlgs 267/2000, che costituisce allegato integrante e sostanziale alla Delibera;

DATO ATTO CHE:

con la Relazione Istruttoria presentata il Dirigente Proponente :

a- ha osservato il Regolamento interno oggetto della Delibera della Giunta n.33 del 10 Settembre 2009 che disciplina l'iter per la formazione e l'approvazione degli Atti degli Organi di governo della Comunità Montana;

b- ha richiamato le norme di Legge , dello Statuto e dei Regolamenti applicate;

c- ha richiamato le documentazioni di supporto , producendo come integranti e sostanziali della Relazione istruttoria quelle da classificarsi tali secondo quanto prescritto dal richiamato Regolamento interno che disciplina la formazione e l'approvazione degli Atti degli Organi di governo della Comunità Montana;

d- ha motivato la proposta ed ha individuato i Dirigenti destinatari e/o i Soggetti esterni beneficiari degli effetti che la Delibera produrrebbe ;

e- ha individuato i Dirigenti destinatari della direttiva che con la Delibera viene ad essere Loro impartita ;

f - ha rilasciato, con firma autografa o digitale certificata, il parere di Regolarità tecnica dopo aver acquisito, se del caso, il parere di regolarità contabile , oltre ogni altro eventuale parere obbligatorio per Legge;

Con votazione di cui si riporta l'esito: unanime

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, le premesse, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di stabilire l'utilizzo dell'Ufficio di Avvocatura unica dei Comuni di Narni ed Amelia, previo recepimento ed adozione del regolamento di avvocatura allegato sub A) e parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi integrato, nel testo approvato dagli enti di appartenenza, attraverso l'inserzione: a) del termine "*Comunità Montana dell'Orvietano, Narnese Amerino Narnese Tuderte*", in tutti i casi in cui è utilizzato il termine "*Comune*"; b) del termine "*Presidente*", in tutti i casi in cui è usato quello di "*Sindaco*"; c) dei termini "*Giunta comunitaria*" e "*Consiglio comunitario*" in tutti i casi in cui è fatto riferimento agli organi politici collegiali;
- 3) di dare mandato al Presidente di provvedere alle comunicazioni, consequenziali, al Comune di Narni, ente capofila dell'Ufficio di avvocatura unica;
- 4) di dare mandato al Direttore, di provvedere agli adempimenti consequenziali, relativi alla gestione dei rapporti con l'Avvocatura unica, anche ai fini della realizzazione di economie di spesa e cristallizzazione dei costi;
- 5) di stabilire la sede dell'Ufficio, in Narni, Piazza dei priori 1, presso la sede staccata della Comunità Montana;
- 6) di attribuire, per ragioni di urgenza e di continuità delle funzioni, con separata ed autonoma votazione, l'immediata esecutività alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. (t.u. enti locali);
- 7) di dare atto che la spesa di € 3,000,00 per l'anno 2010 derivante dal presente atto trova copertura per € 2.000,00 al cap. 740/140 imp. 2697 quanto a € 1.000,00 al cap. 1029/140

imp. 2698 mentre la spesa presunta di € 25.000,00 troverà copertura nel Bilancio di previsione esercizio 2011 all'apposito capitolo relativo a spese legali.

Con votazione espressa di cui si riporta l'esito: unanime

- di dichiarare la presente Delibera immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

<p>IL SEGRETARIO Dott. Vittoriano Calistroni _____</p>	<p>IL PRESIDENTE Stefano Bigaroni _____</p>
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

IL PRESIDENTE

sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione, avente il seguente

Oggetto: UTILIZZO DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA UNICA DEI COMUNI DI NARNI ED AMELIA PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'ORVIETANO, NARNESE, AMERINO TUTERTE, AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA ISTITUITI PRESSO IL TERRITORIO REGIONALE DELL'UMBRIA

LA GIUNTA COMUNITARIA

VISTO l'art. 27 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in materia di definizione delle Comunità montane e di attribuzione di competenze legislative statali e regionali in ordine alla organizzazione amministrativa;

RICHIAMATE le disposizioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come successivamente modificate ed integrate, le ultime due fonti regionali, dall'art. 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 ed ulteriormente modificate dalla legge 12 giugno 2008, n. 10, sempre relative alle Comunità montane;

PRESO ATTO delle previsioni contenute:

- a) nella deliberazione della Giunta regionale in data 22 settembre 2008, n. 1217, di perimetrazione degli ambiti delle nuove CC.MM;
- b) nei successivi decreti attuativi del Presidente della Giunta Regionale 10 novembre 2008, n. 121, del 20 novembre 2008 n. 129 e dell'11 dicembre 2008, n. 145 riguardanti le modalità di istituzione della Comunità Montana dell'Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni del nuovo Statuto della Comunità Montana O.N.A.T., approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29 dicembre 2009, secondo cui, ai sensi della normativa vigente, la Comunità Montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerli e, per converso, può avvalersi degli stessi enti locali appartenenti per l'espletamento della attività istituzionali (art. 5 Statuto);

RITENUTO che:

- a) in ragione della complessità delle materie, del numero delle questioni, delle tematiche affrontate e del carico di contenzioso, questo Ente ha la necessità di fornirsi di un servizio legale, dotato del carattere della stabilità;
- b) questa scelta, è supportata da diverse ragioni di opportunità quali: a) l'uniformità della gestione degli affari legali e contenziosi che abbisognano di una visione globale della realtà dell'ente, da parte dell'Ufficio deputato all'esercizio delle mansioni; b) la specializzazione dell'Ufficio in questioni di diritto amministrativo, nel settore degli enti locali, intendendo con ciò la vasta materia giuridica che investe le istituzioni territoriali di base; c) la necessità di raggiungere livelli di economia di spesa, mediante il contenimento dei costi, per consulenze ed incarichi difensivi, nonché la cristallizzazione del relativo importo su base annuale o pluriennale, a seconda della convenienza;

CONSIDERATO che:

- a) lo Statuto di questa Comunità montana, ai sensi della normativa regionale *ante* richiamata, attribuisce alla Giunta (art. 18, lett. g e j) e al Presidente (art. 22, lett. j) , il potere di organizzazione degli Uffici e di gestione del contenzioso;
- b) segnatamente la Giunta della C.M. ha il potere regolamentare l'organizzazione degli uffici, nonché di gestione, insieme al Presidente, dei vari rapporti litigiosi che involgono l'Ente comunitario, ai sensi delle richiamate disposizioni;
- c) presso i Comuni di Narni ed Amelia, è stato istituito un servizio di Avvocatura unica, che opera anche per conto degli enti locali dell'Ambito Territoriale n. 11 Narnese-Amerino per la Programmazione Sociale di Territorio Condivisa, nonché per le società di servizi dei comuni di Narni ed Amelia;
- d) in forza delle funzioni proprie di questa Comunità Montana, sancite dall'art. 5 dello Statuto è possibile avvalersi, per la gestione del contenzioso, di tale Ufficio, previa approvazione di un regolamento interno, da adottarsi ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (t.u. enti locali), che garantisca le prerogative di autonomia e di indipendenza dell'Avvocatura, da parte del potere politico e degli organi di gestione amministrativa, secondo quanto previsto dalla Legge Professionale Forense, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 convertito con modifiche nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, e da ogni altra disposizione attinente al relativo Ordinamento;

RITENUTO, pertanto, che con il presente atto, questo Ente intende:

- a) avvalersi dell'Ufficio di Avvocatura unica dei Comuni di Narni ed Amelia, appartenenti alla C.M.;
- b) recepire il regolamento già adottato dagli enti territoriali di appartenenza ai fini della garanzia dell'Avvocatura unica;
- c) dare mandato al Direttore, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. n) St., di provvedere alla gestione dei rapporti con l'Avvocatura Unica, anche ai fini della realizzazione di economie di spesa e cristallizzazione dei costi;
- d) fissare la sede dell'Avvocatura presso Ufficio legale esistente nella sede staccata della C.M., in Narni (TR), Piazza dei Priori 1;

CONSIDERATO, altresì, che allo stato dell'attuale ordinamento interno, dell'Ente comunitario, e alla luce delle incertezze normative sulle possibili forme di ristrutturazione e/o trasformazione delle Comunità Montane, l'indicato assetto di assegnazione delle funzioni all'ufficio di Avvocatura Unica, assicura una maggiore flessibilità nelle future scelte strategiche le cui sorti, sono legate all'esito della riforma *in itinere*, anche al fine di evitare il ricorso a consulenze esterne;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità contabile dei competenti uffici ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

- 7) di approvare, come approva, le premesse, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 8) di stabilire l'utilizzo dell'Ufficio di Avvocatura unica dei Comuni di Narni ed Amelia, previo recepimento ed adozione del regolamento di avvocatura allegato sub A) e parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi integrato, nel testo approvato dagli enti di appartenenza, attraverso l'inserzione: a) del termine "*Comunità Montana dell'Orvietano, Narnese Amerino Narnese Tuderte*", in tutti i casi in cui è utilizzato il termine "*Comune*"; b) del termine "*Presidente*", in tutti i casi in cui è usato quello di

“*Sindaco*”; c) dei termini “*Giunta comunitaria*” e “*Consiglio comunitario*” in tutti i casi in cui è fatto riferimento agli organi politici collegiali;

- 9) di dare mandato al Presidente di provvedere alle comunicazioni, consequenziali, al Comune di Narni, ente capofila dell’Ufficio di avvocatura unica;
- 10) di dare mandato al Direttore, di provvedere agli adempimenti consequenziali, relativi alla gestione dei rapporti con l’Avvocatura unica, anche ai fini della realizzazione di economie di spesa e cristallizzazione dei costi;
- 11) di stabilire la sede dell’Ufficio, in Narni, Piazza dei priori 1, presso la sede staccata della Comunità Montana;
- 12) di attribuire, per ragioni di urgenza e di continuità delle funzioni, con separata ed autonoma votazione, l’immediata esecutività alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. (t.u. enti locali);
- 7) di dare atto che la spesa di € 3,000,00 per l’anno 2010 derivante dal presente atto trova copertura per € 2.000,00 al cap. 740/140 imp. 2697 quanto a € 1.000,00 al cap. 1029/140 imp. 2698 mentre la spesa presunta di € 25.000,00 troverà copertura nel Bilancio di previsione esercizio 2011 all’apposito capitolo relativo a spese legali.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di quanto proposto, a norma dell’art. 49,co 1 del D,Lgs 267/00.

**IL RESPONSABILE SEZIONE
Paolo Guidi**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLE ATTRIBUZIONI
DELL'AVVOCATURA UNICA IN APPLICAZIONE DELLE PREROGATIVE PREVISTE
DALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE**

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per il funzionamento dell'Ufficio Legale, e delle connesse attività forensi svolte dal Funzionario responsabile, in qualità di Avvocato dell'Ente, in materia giudiziale e stragiudiziale.

Articolo 2

Riferimenti normativi.

Il presente regolamento tende a disciplinare la materia, indicata nel precedente articolo, nel pieno rispetto delle prerogative, riconosciute dalla vigente normativa sull'Ordinamento Forense, alla figura professionale dell'Avvocato.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione in quanto compatibili al ruolo e alla funzione di Avvocato della amministrazione, le norme recate dalla normativa contenuta nella Legge Professionale Forense, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 convertito con modifiche nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, e da ogni altra disposizione attinente al relativo Ordinamento.

Articolo 3

Autonomia funzionale dell'Ufficio Legale.

In applicazione dei principi dell'Ordinamento forense, il responsabile dell'Ufficio Legale, in qualità di Avvocato dell'Ente, gode di assoluta autonomia, libertà e discrezionalità di giudizio in merito alle scelte delle linee di azione e di difesa, in sede processuale ed extraprocessuale, per la tutela dei diritti e degli interessi della Comunità Montana, senza vincolo di subordinazione gerarchica rispetto ad altro Organo o Ufficio.

Articolo 4

Rapporti con il Presidente.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale, risponde del proprio operato nei confronti del Presidente, al quale compente la funzione generale di sovrintendenza al funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Ufficio riferisce periodicamente del proprio operato e dello stato dell'attività contenziosa al Presidente, al quale segnala prontamente le possibili eventuali carenze normative, amministrative e le problematiche che emergono nel corso dell'attività dallo stesso svolta.

Articolo 5 Autonomia dell'Ufficio Legale.

L'Ufficio Legale possiede autonomia organizzativa e funzionale rispetto ad ogni altro Organo o Ufficio dell'Amministrazione. Esso, inoltre, è svincolato da ogni forma di subordinazione gerarchica, amministrativa o di servizio nei confronti di qualsiasi altro organo dell'amministrazione comunale. A tal fine, detto Ufficio è collocato al di fuori della struttura organizzativa dell'apparato comunale e posto alle dirette dipendenze del Presidente.

Articolo 6 Rapporti con gli altri Uffici.

Nelle materie di propria competenza, l'Ufficio Legale corrisponde direttamente con gli organismi della struttura comunale richiedendo, se del caso, tutti i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni in materia giudiziale e stragiudiziale.

Articolo 7 Competenze esclusive dell'Ufficio Legale.

All'Ufficio Legale è attribuita la competenza esclusiva e specifica per la trattazione di cause, di affari contenziosi e di questioni potenzialmente in grado di ingenerare controversie, nell'ambito delle attività e dei servizi curati dall'Ente.

Sono esclusi dalle attribuzioni dell'Ufficio Legale, la trattazione di procedimenti e la formazione di atti o contratti, il cui compimento importi l'assegnazioni di funzioni meramente amministrative.

Articolo 8 Attribuzioni particolari del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Legale in materia stragiudiziale.

In base alle competenze generali, di cui al precedente articolo, sono attribuite all'Ufficio Legale le seguenti funzioni stragiudiziali:

- a) tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente mediante la redazione di atti di intimazione o diffida;
- b) consultazioni legali richieste dagli Organi o Uffici, quando si tratti di promuovere o abbandonare giudizi;
- c) esame di atti formati dai vari Organi e Uffici comunali, su questioni giuridiche che possano ingenerare contenzioso, finalizzata alla formulazione di una parere legale;
- d) predisposizione di transazioni;
- e) formulazione di pareri su atti di transazione redatti dall'Amministrazione;

- f) pareri su provvedimenti intorno a reclami, diffide o questioni mosse amministrativamente che possano dar luogo a contenzioso in sede giudiziaria;
- g) pareri contenenti l'individuazione delle possibili soluzioni di contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

Articolo 9 **Rappresentanza processuale dell'Ente.**

Spetta al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Legale, nella qualità di Avvocato dell'Ente la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione, in giudizi di primo grado o di appello, riguardanti liti attive o passive, pendenti dinanzi ai vari Organi Giudiziari, in base a procura o altro atto all'uopo idoneo alla attribuzione del mandato difensivo, rilasciata dal Presidente, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Per le controversie pendenti dinanzi alle Giurisdizioni superiori, il mandato difensivo viene attribuito dal Presidente ad un Legale esterno, abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione.

Articolo 10 **Doveri del Responsabile dell'Ufficio Legale.**

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Legale, nella esclusiva attribuzione di Avvocato dell'Ente, deve adempiere al proprio ministero con dignità e con decoro che conviene alla funzione che è chiamato ad esercitare, in base alle norme dell'Ordinamento professionale Forense.

Nell'espletamento delle proprie mansioni, il Responsabile dell'Ufficio Legale è totalmente equiparato alla figura libero-professionale dell'Avvocato, fatta eccezione per ciò che attiene al rapporto di servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione, disciplinato dalle norme e dai contratti collettivi sul pubblico impiego negli Enti locali, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta all'Ordinamento professionale forense.

Articolo 11 **Deontologia professionale.**

Ferma restando la piena indipendenza riconosciuta dalla normativa sugli Enti locali e sull'Ordinamento forense, nei limiti dei relativi ambiti di autonomia, il Responsabile dell'Ufficio Legale, in qualità di Avvocato dell'Ente e nell'espletamento della funzione pubblica connessa alla relativa mansione, è tenuto al rispetto dei canoni deontologici approvati dal relativo Organo di governo professionale segnatamente a quanto attiene ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza, indipendenza e quanto altro previsto.